



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
«GIORGI - WOOLF»**

V.le P. Togliatti, 1161 – 00155 ROMA – Municipio V - Distretto XV –
☎06.121127300/1; <https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it/> – Codice Mecc.: RMIS121002 – C.F.:
97977620588 RMIS121002@istruzione.it - PEC: RMIS121002@pec.istruzione.it

Regolamento disciplinare Allegato 9 al PTOF 2019/2022

Visti :

il D.P.R: n. 249 del 24/06/1998 (“ Statuto delle studentesse e degli studenti “)

il D.P.R: n. 235 del 21/11/2007 (modifiche ed integrazioni)

la C.M. n.30 del 15/03/2007

la Circ. applicativa n. 3602/PO del 31/07/2008

la delibera del C.d.I n. 9/2020 del 01-07-2020

L'IIS “GIORGI - WOOLF”

EMANA

il presente regolamento di disciplina che definisce le violazioni disciplinari, le sanzioni e i ricorsi, a integrazione del Regolamento d'Istituto.

Finalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Devono pertanto essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

Principi generali

(cfr. art.1 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007)

- *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
- *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
- *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.*

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Costituiscono comportamenti configuranti mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell'art.3 del D.P.R: n. 249 del 24/06/1998, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, durante le attività curricolari ed extra curricolari, ivi comprese le visite guidate, viaggi d'istruzione e comunque qualsiasi attività prevista dal POF.

L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile infrazione.

Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e Dirigente Scolastico procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello statuto delle studentesse e degli studenti.

L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito.

DOVERI (cfr. art. 3 dello statuto degli studenti e delle studentesse)	MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI PER REITERAZIONE	ORGANO COMPETENTE
<p>Comma 1 «Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio »</p> <p>Comma 3 «Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del D.P.R. 249/98 »</p>	Disturbo dell'attività didattica	Richiamo verbale	Docente	Nota disciplinare	Docente
	Comportamento chiacchieroso durante il cambio dell'ora	Richiamo verbale	Docente	Nota disciplinare	docente
	Uscita dall'aula senza permesso e/o per un tempo prolungato	Nota disciplinare	Docente	Ammonizione	Dirigente scolastico
	Mancato svolgimento dei compiti assegnati	Richiamo verbale	Docente	Comunicazione scritta o telefonica alla famiglia	Docente
	Dimenticanza del materiale necessario all'attività didattica	Richiamo verbale	Docente	Comunicazione scritta o telefonica alla famiglia	Docente
	Assenze collettive immotivate o in coincidenza di verifiche	Comunicazione scritta o telefonica alla famiglia	Coordinatore di classe	Convocazione della famiglia	Coordinatore di classe
	Assenze e/o ritardi non giustificati nei tempi e nei modi previsti	Annotazione sul registro di classe	Coordinatore di classe	Convocazione della famiglia	Coordinatore di classe
	Comportamento scorretto durante le prove di valutazione (copiatura, suggerimenti ...)	Penalizzazione nella valutazione	Docente	Penalizzazione nella valutazione	Docente
	Mancata collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità di fatti gravi	Nota disciplinare	Docente	Ammonizione	Dirigente Scolastico
	Falsificazione di firme su documenti ufficiali (libretto personale , registro di classe ...)	Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia	Dirigente Scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe
	Danneggiamento, sottrazione o distruzione di documenti ufficiali	Allontanamento dalla comunità scolastica (*)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica (*)	Consiglio di classe
	Mancata trasmissione delle comunicazioni tra scuola e famiglia	Annotazione sul registro di classe	Coordinatore di classe	Comunicazione scritta o telefonica alla famiglia	Coordinatore di classe
Allontanamento dall'istituto senza autorizzazione	Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia	Dirigente Scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe	

DOVERI (cfr. art. 3 dello statuto degli studenti e delle studentesse)	MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI PER REITERAZIONE	ORGANO COMPETENTE
<u>Comma 2 «Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi »</u>	Offese verbali nei confronti di altri studenti	Nota disciplinare e comunicazione scritta alla famiglia	Docente	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe
	Comportamento definito "bullismo /cyberbullismo: Volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell'immagine e delle situazioni private", conformemente alla normativa vigente in materia ed esplicitata nell'allegato 1 del presente regolamento.	Nota disciplinare e comunicazione scritta alla famiglia	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe/ Dirigente scolastico
	Offese verbali nei confronti del personale della scuola , o di estranei	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe
	Intimidazione nei confronti dei compagni, del personale della scuola o di estranei	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni	Consiglio d'Istituto
	Ricorso a linguaggio, gestualità e/o atteggiamento volgare, scorretto ed inadeguato all'ambiente scolastico	Richiamo verbale e/o comunicazione scritta alla famiglia	Docente	Nota disciplinare e comunicazione scritta alla famiglia	Docente o coordinatore di classe
	Aggressione fisica intenzionalmente lesiva dell'integrità fisica delle singole persone	Allontanamento dalla comunità scolastica (*)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni (*)	Consiglio d'Istituto
<u>Comma 4 «Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti »</u>	Mancato rispetto per le diversità culturali, ideologiche, religiose e per le persone diversamente abili	Nota disciplinare o ammonizione scritta	Docente o Dirigente Scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe
	Violazione di disposizioni impartite da circolari o dalle norme generali	Richiamo verbale	Docente	Comunicazione scritta alla famiglia	Coordinatore di classe
	Introduzione di materiali e oggetti pericolosi	Sequestro, nota disciplinare e comunicazione alla famiglia	Docente	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe
	Introduzione e/o uso di sostanze non lecite o di bevande alcoliche	nota disciplinare e/o ammonizione, convocazione della famiglia (*)	Docente e/o Dirigente Scolastico	////	////
	Violazione del divieto di fumo	Multa e nota disciplinare	Personale preposto e docente	Multa e nota disciplinare	Personale preposto e docente
	Violazioni comportamentali relative al rispetto delle norme di sicurezza di carattere sanitario.	Nota disciplinare	Docente	Ammonizione e comunicazione alla famiglia/ allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe/Dirigente Scolastico
	Uso del telefono cellulare o auricolari durante la lezione	Richiamo verbale	Docente	Nota disciplinare	Docente
	Uso di dispositivi elettronici atti ad effettuare riprese video ed audio	Nota disciplinare	Docente	Ammonizione	Dirigente Scolastico
Immissione in rete di immagini registrate nell'ambiente scolastico, di persone e/o cose, in assenza di qualsivoglia autorizzazione ed in violazione della normativa sulla privacy	Allontanamento dalla comunità scolastica (*)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica(*)	Consiglio di classe	

DOVERI (cfr. art. 3 dello statuto degli studenti e delle studentesse)	MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI PER REITERAZIONE	ORGANO COMPETENTE
<u>Comma 5</u> <u>«Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola»</u>	Danneggiamento intenzionale o furto di oggetti di proprietà dell'istituto, del personale, di altri studenti dell'istituto o di enti, strutture, mezzi utilizzati per attività scolastiche o parascolastiche	Allontanamento dalla comunità scolastica e risarcimento del danno (*)	Consiglio di classe Dirigente Scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni e risarcimento del danno (*)	Consiglio d'Istituto Dirigente Scolastico
	Danneggiamento, causato da un comportamento non adeguato al contesto, di oggetti di proprietà dell'istituto, del personale, di altri studenti dell'istituto o di enti, strutture, mezzi utilizzati per attività scolastiche o parascolastiche	Nota disciplinare e risarcimento del danno	Docente Dirigente Scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica e risarcimento del danno	Consiglio di classe Dirigente Scolastico
	Disattendere le norme relative all'utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca e delle strumentazioni in esse contenute	Sanzioni ed organi competenti sono specificati nei vari regolamenti dei laboratori, della palestra e della biblioteca			
<u>Comma 6</u> <u>«Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola»</u>	Imbrattamento dei locali, degli spazi esterni, degli arredi o delle attrezzature Abbandonare o gettare rifiuti in luoghi diversi da quelli preposti per la raccolta	Pulizia, ripristino delle condizioni precedenti, risarcimento dei danni arrecati e richiamo verbale e/o nota disciplinare	Dirigente Scolastico e/o docente e/o consiglio di classe	Pulizia, ripristino delle condizioni precedenti, risarcimento dei danni arrecati e nota disciplinare	Dirigente Scolastico e/o docente e/o consiglio di classe

Classificazione delle sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento

Premesso che la sanzione è sempre personale (solo in caso di impossibilità di individuare il singolo responsabile anche per chiara complicità del gruppo o dell'intera classe la sanzione si applica al gruppo o alla classe) e che può essere irrogata soltanto in presenza di elementi concreti e precisi, vengono qui di seguito elencati i principali provvedimenti e le procedure per l'irrogazione delle stesse:

Richiamo verbale

Lo studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto, oltre che dal docente, da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgano attività, a qualsiasi titolo, all'interno dell'istituto.

Il richiamo verbale è sempre adeguatamente motivato, e viene notificato allo studente interessato che contestualmente potrà esporre le sue ragioni.

Nota disciplinare

La nota disciplinare consiste nel richiamo formale e scritto dal docente. Il docente contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni ed annoterà il provvedimento sul registro di classe, avendo cura di motivarlo. Il coordinatore di classe, tempestivamente informato dal docente, invierà alla famiglia dello studente, qualora lo ritenga opportuno, una comunicazione scritta.

Ammonizione

L'ammonizione scritta è una comunicazione formale allo studente e/o alla famiglia, consistente nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente; essa viene irrogata dal Dirigente scolastico, in accordo col docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente, come ultimo avvertimento prima dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

Comunicazione alla famiglia e convocazione della famiglia

Qualora il docente o il coordinatore di classe lo ritenga opportuno può comunicare o convocare la famiglia tramite un modello prestampato, debitamente compilato che viene recapitato alla famiglia tramite lo studente stesso (che dovrà riportare il giorno successivo il tagliando in calce alla lettera debitamente firmato) o per via postale.

Risarcimento e/o riparazione di danni quantificati

In caso di danno a strutture o cose il responsabile contribuirà alla riparazione o alla sua sostituzione. Se viene evidenziata una corresponsabilità della classe, a questa sarà applicato lo stesso criterio.

Obbligo di pulire, tinteggiare, raccogliere cartacce, lavare

Sanzione irrogata dal consiglio di classe per ripristinare la situazione iniziale del luogo/ambiente imbrattato/insudiciato.

Esclusione da viaggi di istruzione, visite didattiche e attività extrascolastiche

Il consiglio di classe può sanzionare individualmente o collettivamente comportamenti scorretti anche con l'esclusione dai viaggi d'istruzione, visite didattiche e attività extrascolastiche.

(*) L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente, qualora il medesimo costituisca un illecito penale e/o la richiesta di risarcimento danni in sede civile.

Procedure per l'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica

Allontanamento dalla comunità scolastica

L'allontanamento è irrogato con atto dell'organo collegiale e consiste nella sospensione temporanea del diritto di frequenza della scuola.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe (cfr. circolare applicativa n. 3602/PO).

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (cfr. art. 8, D.P.R. 235). Il Dirigente Scolastico convoca il consiglio di classe straordinario . Tale convocazione è notificata, almeno cinque giorni prima, allo studente interessato e alla famiglia (a quest'ultima per conoscenza se lo studente è maggiorenne). E' facoltà dello studente cui si muovono addebiti disciplinari, esporre le proprie ragioni in un documento scritto, da presentare prima del consiglio di classe .

All'atto dell'irrogazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è facoltà del consiglio di classe offrire allo studente la possibilità di convertirla o affiancarla in attività a favore della scuola laddove ciò sia possibile e compatibile con la copertura assicurativa:

- Pulizia delle aule o dei corridoi
- Pulizia dell'atrio della scuola
- Pulizia delle pareti fino ad un'altezza di metri 1,50 da terra
- Sistemazione della zona verde attorno all'edificio scolastico
- Collaborazione al lavoro di biblioteca
- Attività in favore di compagni portatori di handicap o comunque attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla Scuola.

Ogni altra attività, manuale o intellettuale, vantaggiosa per la Scuola, da stabilire caso per caso, anche in relazione alla gravità del fatto, con il consenso dell'interessato.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. (cfr. art. 6 D.P.R. 235)

Ai sensi della circolare applicativa Prot. N. 3602 del 31/07/2008, si precisa che:

- le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, diffamazioni anche tramite social network, reati di natura sessuale etc.), oppure aver creato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

–Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono irrogate, da parte del Consiglio d'Istituto, alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o, comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.(cfr. art. 9 bis D.P.R. 235).

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. (cfr. art. 10 D.P.R. 235).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. (cfr. art. 11 D.P.R. 235).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si manterrà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione(cfr. circolare n.3602/PO).

Allegato 1

REGOLAMENTO CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e, specificamente, del Regolamento disciplinare.

PREMESSA

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione, prevenzione e recupero dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle Linee di Orientamento MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove Linee di Orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

MANCANZE DISCIPLINARI

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Registrazione di confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

L'INTERVENTO IN CASI DI CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati, da attività a vantaggio della comunità scolastica fino alla sospensione dalle attività didattiche. Tali sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il cyberbullismo non è in nessun caso accettato. Il provvedimento disciplinare, dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Il Consiglio di classe potrà deliberare per i casi più gravi la sospensione fino a 15 giorni, e/o una sanzione disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità scolastica; produzione di un elaborato scritto, occasione di riflessione sull'infrazione stessa). La sospensione oltre i 15 giorni sarà disposta dal Dirigente scolastico e il Consiglio di Istituto. Si procederà, inoltre, alla denuncia alle Autorità competenti e all'attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale.

PROCEDURA SCOLASTICA IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO

- 1) Segnalazione da parte della vittima a docente e/o Coordinatore di classe
- 2) Segnalazione a referente del cyber- bullismo e al Dirigente Scolastico
- 3) Indagine - Verifica e Valutazione di quanto accaduto

Interventi:

- a. Supporto alla vittima e comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.
- b. Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione con lettera disciplinare da inserire nel fascicolo personale).
- c. Intervento in classe della Dott.ssa responsabile del Centro Informazione e Consulenza (CIC) della scuola.

d. Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

- imposizione al cyberbullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;
- attività a vantaggio della comunità scolastica;
- esclusione dalla partecipazione a gare sportive e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione e/o attività extracurricolari
- sospensione dalle attività didattiche per un periodo da stabilire in base alla gravità dell'accaduto;
- eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria. Nel caso la famiglia del cyberbullo non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti si potrà fare una segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno all'Istituto, conformemente al Regolamento di cui all'allegato 2.

Allegato 2

ORGANO DI GARANZIA

Regolamento

art. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

art. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da: - Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente - due rappresentanti dei docenti - due rappresentanti dei genitori - due rappresentanti degli studenti.

2. I rappresentanti dei docenti sono individuati dal Consiglio d'Istituto tra gli insegnanti facenti parte del collegio docenti, in numero di 4, tra i quali verranno scelti i 2 membri effettivi e i 2 membri supplenti. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei genitori primi 4 eletti che abbiano raggiunto il maggior numero di voti nelle elezioni dei consigli di classe. I primi 2 saranno i rappresentanti effettivi e, gli altri 2, i membri supplenti di tale componente. Svolgono il ruolo di rappresentanti degli studenti, i primi 4 alunni dell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni dei rappresentanti di classe. I primi 2 saranno i rappresentanti effettivi e, gli altri 2, i membri supplenti. Il tutto nel rispetto dei criteri di incompatibilità di cui al successivo punto 5.

3. L'Organo di Garanzia dura in carica per 3 anni; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca e per la componente dei genitori, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di classe, il rinnovo è annuale.

4. I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al comma 2. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo di Garanzia si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

5. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 2). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

6. Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma 5 sono individuate nelle seguenti fattispecie:

a) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia il docente che ha irrogato la sanzione disciplinare;

b) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;

c) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

art. 3– Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

6. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

7. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'Organo di Garanzia o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

10. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'Organo di Garanzia non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

11. Le deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

art. 4 – Reclami

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.